



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTÓNOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Prescrizioni tecniche per il beneficiario

Sono ammesse solo le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna, di cui alla determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 6361/186 del 23 aprile 2020. Le varietà consigliate per la coltivazione nella regione Sardegna costituiscono la base ampelografica per vini a denominazione d'origine, le altre varietà, idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna, potranno essere ammesse come vitigni integratori nelle percentuali previste dai relativi disciplinari di produzione dei vini a DO e come vitigni costituenti la base ampelografica dei vini a IG.

Il materiale di moltiplicazione vegetativa della vite deve essere di categoria certificato e/o di categoria standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione. Il portainnesto, di categoria ~~certificato~~, dovrà essere di varietà di vite americana. La parte aerea (marze o gemme di varietà di vite europea), nonché le barbatelle innestate potranno appartenere sia alla categoria ~~certificato~~ che alla categoria ~~standard~~.

È consentito l'impianto della vite ~~bianca di piede~~, in deroga all'obbligo di portainnesto di vite americana, nelle zone in cui tradizionalmente è praticata tale tecnica colturale, ma su terreni che presentano una tessitura con composizione con più del 60% di sabbia e con meno del 5% di argilla. Nel caso in cui il beneficiario voglia avvalersi di questa deroga dovrà allegare alla comunicazione di avvenuto impianto ~~l'analisi~~ granulometrica del terreno. Resta inteso che anche il materiale utilizzato per effettuare l'impianto ~~bianco di piede~~ deve essere prodotto coerentemente a tutte le prescrizioni anzidette, per cui ne consegue che le talee o le talee radicate messe a dimora devono essere provviste di etichetta ufficiale.

Nel caso di particolari scelte tecniche aziendali o di carenza di materiale di moltiplicazione è consentita ~~l'~~autoproduzione previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale competente nel territorio in cui ricade ~~l'~~azienda viticola.

I beneficiari sono tenuti a conservare le etichette ufficiali fino all'accertamento di avvenuto impianto da parte di ARGEA. In particolare, devono essere conservate tutte le etichette che hanno costituito ~~l'~~intero lotto o partita in questione, dalle quali, il funzionario istruttore potrà risalire al numero esatto di pezzi acquistati che dovrà essere coerente con quanto riportato nella documentazione commerciale e/o fiscale.